



RELAZIONE ILLUSTRATIVA
redazione ai sensi dell'art. 40, comma 3 sexies del D.Lgs. n. 165/2001
(modello di cui alla Circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 25 del 19.7.2012)

Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed autodichiarazione relative agli adempimenti della legge

| | | |
|--|---|---|
| Data di sottoscrizione dell'appendice al CCDI | | 10/11/2023 |
| Periodo temporale di vigenza | | 2023 |
| Composizione della delegazione trattante | | Parte Pubblica: Dirigente del Settore Risorse, Dirigente del Settore Ambiente, Dirigente del Settore Tecnico Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione: RSU – CGIL FP – CISL FP – UIL FPL – CSA Organizzazioni sindacali firmatarie: RSU – CGIL FP – CISL FP – UIL FPL - CSA |
| Soggetti destinatari | | Personale del comparto |
| Materie trattate dal contratto integrativo (descrizione sintetica) | | a) Utilizzo delle risorse decentrate per l'anno 2023 |
| Rispetto dell'iter adempimenti procedurale e degli atti propedeutici e successivi alla contrattazione | Intervento dell'Organo di controllo interno. Allegazione della Certificazione dell'Organo di controllo interno alla Relazione illustrativa. | In data 03/07/2023 è stata acquisita la certificazione dell'Organo di controllo interno con riferimento alla costituzione del Fondo In data 13/10/2023 è stata acquisita la certificazione dell'Organo di controllo interno con riferimento all'utilizzo del Fondo |
| | | L'Organo di controllo interno non ha effettuato rilievi sulla costituzione del Fondo L'Organo di controllo interno non ha effettuato rilievi sull'utilizzo del Fondo |
| | Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempimento comportano la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione accessoria | Con decreto del Presidente n. 76 del 18/05/2023 è stato adottato il PIAO 2023-2025 |
| | | Gli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013 sono stati assolti per quanto di competenza |
| Eventuali osservazioni | | La Relazione sulla <i>Performance</i> è stata dapprima approvata con decreto del Presidente n. 36 del 13/03/2023 e successivamente validata dal Nucleo di Valutazione in data 20/03/2023 |
| ===== | | |





Illustrazione dell'articolato del contratto (Attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale – modalità di utilizzo delle risorse accessorie - risultati attesi - altre informazioni utili)

A seguito della sottoscrizione, in data 16/11/2022, del CCNL relativo al personale del comparto Funzioni Locali per il triennio 2019-2021, la costituzione del Fondo risorse decentrate per l'anno 2023 è stata effettuata in ossequio a tali disposizioni contrattuali.

In particolare, è stata data applicazione all'art. 79 del summenzionato contratto, con le modalità di seguito specificate:

- la quantificazione delle risorse stabili è stata effettuata ai sensi delle seguenti disposizioni:
 - comma 1, con riferimento al quale, nello specifico, sono state stanziare le quote di seguito indicate:
 - lett. a): limitatamente alle risorse di cui all'art. 67, comma 1 del CCNL 21/05/2018 (unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2 del CCNL 22/01/2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, al netto di quelle destinate, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative) e successivo comma 2, lett. a) (importo, su base annua, pari ad € 83,20 per le unità di personale destinatarie del CCNL in servizio al 31/12/2015, a decorrere dal 31/12/2018 e a valere dall'anno 2019), lett. b) (differenziali posizioni di sviluppo), lett. c) (importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità non più corrisposte al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità, che confluisce stabilmente nel Fondo dall'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno; per l'anno 2023, tale importo è stato implementato con l'ammontare della RIA non più corrisposta al personale cessato nel 2022);
 - lett. b): importo, su base annua, pari ad € 84,50 per le unità di personale destinatarie del CCNL in servizio al 31/12/2018 (pari a n. 110 dipendenti), a decorrere retroattivamente dal 01/01/2021, dando applicazione, ai fini della relativa quantificazione, all'orientamento ARAN CFL173, nonché, per le quote relative agli anni 2021 e 2022, al comma 5 del medesimo art. 79, ai sensi del quale tali quote sono computate nel Fondo 2023, quali risorse variabili ed una tantum;
 - lett. d): differenziali posizioni di sviluppo, dando applicazione, ai fini della relativa quantificazione, all'orientamento ARAN CFL174;
 - comma 1-bis, ai sensi del quale, a decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione professionale e, pertanto, dal 01/04/2023, nella parte stabile del Fondo risorse decentrate confluisce altresì, senza nuovi o maggiori oneri per gli enti, la quota di risorse già a carico del bilancio, corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1; tale quota è utilizzata a copertura dell'onere, interamente a carico del Fondo, per corrispondere i differenziali stipendiali al personale inquadrato nei profili professionali della categoria B a cui si accedeva dalla posizione economica B3 ed in quelli della categoria D a cui si accedeva dalla posizione economica D3; ai fini della relativa quantificazione è stata data applicazione all'orientamento ARAN CFL175;
- la quantificazione delle risorse variabili è stata effettuata ai sensi delle seguenti disposizioni:
 - comma 2, con riferimento al quale, nello specifico, sono state stanziare le quote di seguito indicate:
 - lett. a): limitatamente alle risorse di cui alla lett. c) (risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedono specifici trattamenti economici in favore del personale) e alla lett. d) (importi una tantum corrispondenti alla frazione di RIA di cui al comma 2, lett. b) del medesimo art. 67, calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi al tal fine, oltre





ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a 15 giorni, e fatti confluire nel Fondo risorse decentrate dell'anno successivo alla cessazione dal servizio; nel Fondo 2023 sono pertanto confluite le frazioni di RIA del personale cessato nel 2022) dell'art. 67, comma 3, del CCNL 21/05/2018;

lett. b) (incremento della parte variabile del Fondo risorse decentrate di un importo massimo corrispondente all'1,2 %, su base annua, del monte salari dell'anno 1997 relativo al personale destinatario del CCNL, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa): in esecuzione del decreto del Presidente n. 89 del 23/06/2023, avente ad oggetto la definizione degli indirizzi per la costituzione del Fondo risorse decentrate 2023, è stato stanziato l'importo di € 5.997,00, quale frazione dell'1,2% del monte salari 1997 e per il quale sussiste la relativa capacità di spesa nel bilancio dell'Ente;

lett. d): somme residue, dell'anno precedente, accertate a consuntivo, derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL 01/04/1999;

- comma 3 [in attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 604 della Legge n. 234/2021 (Legge di bilancio 2022), incremento, con decorrenza 01/01/2022 ed in base alla capacità di bilancio dell'ente, delle risorse variabili di cui al comma 2, lett. c) del medesimo art. 79 e quelle destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale titolare degli incarichi di Elevata Qualificazione, di una misura complessivamente non superiore allo 0,22% del monte salari 2018; trattasi di risorse che, in quanto finalizzate a quanto previsto dall'art. 3, comma 2 del D.L. n. 80/2021, non sono sottoposte al limite di cui all'art. 23, comma 2 del D.Lgs. n. 75/2017 e che vanno ripartite in misura proporzionale sulla base degli importi relativi all'anno 2021 delle risorse del Fondo risorse decentrate e dello stanziamento di cui all'art. 17, comma 6 del CCNL 16/11/2022]: in esecuzione del summenzionato decreto del Presidente n. 89 del 23/06/2023, avente ad oggetto la definizione degli indirizzi per la costituzione del Fondo risorse decentrate 2023, sono state stanziate, sia per l'anno 2022 che per l'anno 2023, le quote proporzionali dello 0,22% del monte salari 2018, al netto di CPDEL e IRAP, per le quali sussiste la relativa capacità di spesa nel bilancio dell'Ente. Peraltro, in applicazione del comma 5 del medesimo art. 79, l'incremento relativo all'anno 2022 è confluito nel Fondo 2023 quale risorsa variabile una tantum.

In applicazione del succitato comma 5, nel Fondo 2023 sono altresì confluite, quali risorse variabili ed una tantum, le quote relative agli incrementi annuali di cui all'art. 79, comma 1, lett. b) di competenza degli anni 2021 e 2022.

Ai sensi dell'art. 80, comma 1 del CCNL 16/11/2022, sono infine state rese disponibili le risorse di parte stabile del Fondo 2022 non integralmente utilizzate.

In ragione del trasferimento del personale dei Centri per l'Impiego nei ruoli dell'Agenzia Piemonte Lavoro e della Regione Piemonte, le risorse stabili del Fondo 2019 sono state decurtate di un importo pari ad € 46.275, calcolato facendo ricorso al metodo della cd. semisomma, precedentemente utilizzato anche al fine di applicare la riduzione di cui agli artt. 1, comma 96, lett. a) della Legge n. 56/2014 e 12, comma 5 della L.R. n. 23/2015. La predetta decurtazione è stata altresì applicata alle risorse stabili dei Fondi 2020, 2021, 2022 e 2023 ed, analogamente, verrà applicata ai Fondi risorse decentrate delle prossime annualità.

Nella quantificazione delle predette risorse è stato rispettato il seguente principio di diritto enunciato dalla Sezione Autonomie della Corte dei Conti con deliberazione n. 19/SEZAUT/2018/QMIG del 09/10/2018: "Gli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall'art. 67, comma 2, lettere a) e b) del CCNL Funzioni locali del 21 maggio 2018, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non sono assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti e, in particolare, al limite stabilito dall'art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017". Conformemente alle previsioni di cui all'art. 79, comma 6 del CCNL 16/11/2022, le risorse di cui al comma 1, lett. b) e d) e al comma 1-bis e 3, non sono state assoggettate al limite dell'art. 23, comma 2 del D.Lgs. n. 75/2017.

E' stato altresì rispettato il principio di diritto enunciato dalla Sezione Autonomie della Corte dei Conti





con deliberazione n. 6/SEZAUT/2018QMIG del 10/04/2018, riportato di seguito: “gli incentivi disciplinati dall’art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 nel testo modificato dall’art. 1, comma 526 della Legge n. 205/2017 (legge di bilancio per il 2018), erogati su risorse finanziarie individuate ex lege facenti capo agli stessi capitoli sui quali gravano gli oneri per i singoli lavori, servizi e forniture, non sono soggetti al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall’art. 23, comma 2 del D.Lgs. n. 75/2017”.

Come si evince dalla determinazione dirigenziale n. 1519 del 28/06/2023 di costituzione del Fondo risorse decentrate 2023, l’ammontare delle risorse destinate per l’anno 2023 al trattamento accessorio del personale delle categorie dell’Ente, ivi incluse le risorse per remunerare gli incarichi di elevata qualificazione, non supera il corrispondente importo determinato per l’anno 2016, ai sensi dell’art. 23, comma 2 del D.Lgs. n. 75/2017 e dell’art. 79, comma 6 del CCNL 16/11/2022.

Dalla sopra riportata relazione emerge come sia stato rispettato il dettato dell’art. 40, comma 3 quinquies del D.Lgs. n. 165/2001, come modificato dall’art. 11, comma 1, lett. f) del D.Lgs. n. 75/2017, a norma del quale gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa “nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti di contenimento della spesa. Lo stanziamento di risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all’effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli artt. 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della Legge n. 150/2009, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”.

